

Oggetto: Parere in merito agli adempimenti di denuncia e collaudo di opere classificabili come IPRiPI e di interventi su costruzioni esistenti classificabili come riparazione o intervento locale, alla luce della nuova disciplina di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. (rif. prot. int. n. 176)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta PG.2020.0425204 del 10/06/2020 Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia-Romagna di esprimere il parere in oggetto;

Vista le note predisposte dalla Struttura Operativa Tecnico Scientifica (SOTeS) e del funzionario del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, incaricato dell'istruttoria;

Premesso

che nella nota della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia-Romagna, è evidenziato che i recenti aggiornamenti della disciplina della materia edilizia contenuta nel Decreto del DPR 380/2001 ad opera del Decreto Legge 32/2019 e del D.L. n. 123/2019, hanno introdotto significative modifiche alla preesistente disciplina con particolare riferimento agli artt. 65 e 67 dello stesso, che secondo quanto evidenziato prevederebbero, *“rispettivamente, nuovi obblighi di denuncia da parte del costruttore prima dell’inizio dei lavori e nuovi obblighi di collaudo per gli interventi classificabili quali “riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti” (ai sensi del punto 8.4.1 del DM17.01.2018) nonché quelli rientranti nella macro-categoria di interventi «privi di rilevanza»”*.

Nello specifico nella sopracitata nota è evidenziato che:

- a) *“il neo articolo 65 del DPR 380/2001 e s.m.i, pur conservando il titolo della precedente revisione, ossia “Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, presenta nei contenuti una chiara estensione degli obblighi di denuncia ora riferibile a “materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore” e non solo a sistemi costruttivi realizzati in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (come nella precedente revisione e come disciplinato dalla vigente legge n. 1086 del 1971, agli articoli 4 e 6).*
- b) *“La disciplina di cui a tale articolo del T.U. in materia edilizia, incide sugli obblighi di denuncia di cui agli interventi «privi di rilevanza» [di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 94 bis del DPR 380/2001 e s.m.i] cui la Regione Emilia-Romagna ha ratificato l’operatività della DGR 2272/20164, con DGR n. 828 del 31/05/2019, in ragione della facoltà temporanea di dotarsi di specifiche elencazioni delle diverse tipologie di interventi o di confermare le eventuali elencazioni di cui siano eventualmente già dotate da parte delle Regioni (come previsto al comma 2 del citato art. 94 bis).*

La casistica di interventi previsti nella DGR 2272/2016 (aventi peraltro carattere tassativo), che ad oggi rientrano nella macro-categoria di interventi «privi di rilevanza», prevede sia interventi di nuova costruzione (sezione A dell’allegato 1), sia interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti (sezione

B dell'allegato 1) per i quali l'uso dei materiali e dei sistemi costruttivi può essere uno qualsiasi previsto nelle vigenti norme tecniche (ovvero all'art. 54 del T.U. in materia edilizia).

Il vigente quadro regolamentare regionale, pertanto, vede come interventi «privi di rilevanza» quelli disciplinati dalla DGR 2272/2016 che nelle premesse (punto 1.4 dell'allegato 1) prescrive il rispetto degli obblighi di denuncia di cui alla parte II capo II, sezione I del T.U. in materia edilizia, nel caso in cui siano realizzati “con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica” (come prescritto nel previgente art. 65 del DPR 380/2001). ma

L'attuale revisione del medesimo articolo del T.U. in materia edilizia estende l'obbligo a ogni materiale e sistema costruttivo disciplinato dalle norme tecniche in vigore, pertanto di fatto ad ogni casistica della DGR 2272/2016, in quanto realizzabili con qualsiasi sistema e materiale disciplinato dalle norme tecniche in vigore.

Peraltro, il rispetto degli obblighi di denuncia di cui al vigente art. 65 del T.U. implica anche la predisposizione di elaborati minimi per i quali è necessario chiarire come si relazionano a quelli previsti di cui ai livelli di adempimenti (L0, L1 ed L2) disciplinati al paragrafo 3 dell'allegato 1 della DGR 2272/2016.

- c) *Il neo articolo 67 del DPR 380/2001 e s.m.i esclude dall'obbligo di collaudo statico gli interventi classificabili quali “riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti” (ai sensi del punto 8.4.1 del DM 17.01.2018) nonché quelli rientranti nella macro-categoria di interventi «privi di rilevanza».*

Tuttavia, per gli interventi riconducibili alla macro-categoria di interventi «privi di rilevanza», soggetti agli obblighi di denuncia ex art. 65 del DPR 380/2001 realizzati “con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica” (di cui alla vigente legge n. 1086 del 1971) sembrano presentare, al contempo, l'obbligo di collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della L 1086/71 (vigente ai sensi dell'art. 137 del DPR 380/2001), pertanto tale discrasia sembra porsi spesso ad interpretazione nell'ambito delle strutture locali preposte alla vigilanza dell'attività edilizia.

Tale ambivalenza dell'obbligo di collaudo si pone anche a carico di interventi classificabili locali sulle costruzioni esistenti se eseguiti “con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”.

La Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna, “considerato che il quadro normativo e regolamentare esposto per gli interventi rientranti nella macro-categoria di interventi «privi di rilevanza», in relazione agli obblighi di denuncia e collaudo statico (per quest'ultimo talora anche su interventi locali), favorisce ambiti di interpretazione nell'ambito dei controlli edilizi e sismici tra le innumerevoli strutture locali della Regione, con una disomogenea pratica applicativa delle interpretabili regole sin qui esposte,

chiede

la corretta interpretazione del vigente quadro regolamentare relativo agli adempimenti di denuncia (art. 65 del DPR 380/2001 e s.m.i) e di collaudo statico (art. 67 del DPR 380/2001 e s.m.i e art. 7 della L 1086/71) degli interventi «privi di rilevanza» e di quelli classificabili come “riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti” (ai sensi del punto 8.4.1 del DM 17.01.2018)”.

Nel dettaglio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esplicita due quesiti specifici:

Con riferimento ai materiali utilizzati per le opere strutturali:

1. quali debbono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'Art. 65 del DPR 380?
2. quali debbono essere assoggettate a collaudo statico, in funzione della tipologia di intervento ("Adeguamento e/o miglioramento", "Intervento locale" e "IPRiPI")?

Considerato

che:

- a) il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18/04/2019, n.92), come convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140) nel modificare l'art. 65 del DPR 380 del 2001 pare abbia esteso l'ambito di applicazione della denuncia, non più limitata ai materiali e sistemi costruttivi in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (di seguito c.a.), ma a seguito della novella, è ora esteso a tutti i materiali e ai sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC in vigore. L'interpretazione letterale della disposizione porta senza dubbio ad una applicazione estensiva dell'obbligo di denuncia, mentre qualche dubbio potrebbe emergere considerando la non univoca finalità della complessiva modifica introdotta nel DPR 380 del 2001 dal cosiddetto decreto sblocca cantieri. Da una parte infatti la novella ha introdotto importanti semplificazioni per gli interventi in zona sismica, come si può rilevare dall'art. 94-bis mentre dall'altra con lo stesso provvedimento ha previsto l'obbligo di denuncia allo sportello unico non limitato al c.a., ma ampliato a tutti i materiali e sistemi costruttivi di cui alle NTC. Ciò evidenziato questo Comitato, in risposta al quesito sollevato, è orientato ad una applicazione in senso letterale della norma, anche in considerazione della rilevanza penalistica della stessa disposizione.
- b) Con riferimento agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, (di seguito IPRiPI) si sottolinea che:
 - la loro elencazione ed applicazione, contenuta nella DGR 2272 del 2016, è stata confermata con DGR 828 del 2019;
 - per gli stessi IPRiPI, come per ogni altra costruzione, vige l'obbligo dell'osservanza delle NTC;
 - gli stessi sono soggetti a quanto disposto dalla parte II, Capo II, sezione I del DPR 380 del 2001, ovvero sono soggetti agli adempimenti previsti per le opere in c.a. in quanto normativa speciale che trova *applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008*".

Conseguentemente, in relazione alla modifica dell'art. 65, comma 1, del DPR 380 del 2001 l'adempimento della denuncia trova applicazione per opere IPRiPI realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC in vigore.

Ciò è confortato anche dal comma 8-bis dell'art. 65 che ha espressamente escluso per gli IPRiPI (e per le riparazioni e gli interventi locali) gli adempimenti sulle costruzioni ultimate, ma non l'obbligo di denuncia del costruttore.

Considerato

altresì che:

- c) il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ed il successivo Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 hanno modificato l'art. 67 del DPR 380/2001, introducendo in particolare i commi 8-bis e 8-ter.

Al comma 8-bis è indicato che *“per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”*.

Al comma 8-ter è indicato che *“per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”*.

In quest'ultimo comma è dunque indicato che per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (compresi gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso) e per gli interventi IPRiPI il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Il collaudo statico oltre che nel DPR n. 380/2001 è trattato anche:

- nella Legge 1086/71, che ai sensi dell'art. 137 comma 2 del DPR 380/2001 resta in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I del DPR 380/2001;
- nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con DM 17/01/2018 (NTC 2018). In particolare al capitolo 9, dedicato a tale argomento, è indicato che *“il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti”*.

Il testo richiamato, definisce l'estensione concettuale dell'attività di collaudo statico, infatti, come precisato nella Circolare n. 7 del 21/01/2019 *“il Capitolo 9 delle NTC detta le disposizioni per l'esecuzione del collaudo statico ed individua, come oggetto di questa attività, tutte le opere e componenti strutturali, rientranti nel campo di applicazione delle NTC, comprese nel progetto ed eventuali varianti, depositati presso gli organi di controllo secondo le modalità individuate da leggi e norme vigenti...”*

Il collaudo statico, così inteso, deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC”.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Marco Savoia, all'unanimità dei presenti

è del parere

che:

1. sono oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI);
2. in linea generale il collaudo statico debba essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, e per gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC.

Per quanto attiene gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), in accordo con quanto indicato all'art 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001, si ritiene che il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Marco Savoia)
